



**Città di Aosta**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Consiglio Comunale**

**Ville d'Aoste**  
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Conseil Communal**

AREA-A2

Servizio: TRIBUTI

Ufficio: TRIBUTI

## **DELIBERAZIONE del Consiglio comunale**

Seduta Ordinaria

Delibera n. **199** del **15/12/2021**

**OGGETTO: AREA A2 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2022**

Alle ore 10.22 i Consiglieri comunali **presenti** per il voto sono:

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. NUTI GIANNI         | 14. DUNOYER LAURENT          |
| 2. BORRE JOSETTE       | 15. PROMENT FRANCO           |
| 3. SARTORE LORIS       | 16. FAVRE ROBERTO            |
| 4. FORCELLATI CLOTILDE | 17. ROSSET GIULIANA          |
| 5. LAZZAROTTO CECILIA  | 18. COMETTO CORRADO GIUSEPPE |
| 6. TONINO LUCA         | 19. BALBIS ROBERTA CARLA     |
| 7. TEDESCO SAMUELE     | 20. BACCINI ELEONORA         |
| 8. CREA ANTONIO        | 21. DATTOLA CRISTINA         |
| 9. BURGAY SARAH        | 22. TOGNI SERGIO ROBERTO     |
| 10. PROTASONI FABIO    | 23. GIORDANO BRUNO PAOLO     |
| 11. DEL VECCHIO SERENA | 24. SPIRLI SYLVIE            |
| 12. TRIPODI PAOLO      | 25. LAURENCET PAOLO ATTILIO  |
| 13. SAPINET ALINA      | 26. FAVRE RENATO             |

I Consiglieri comunali **assenti** per il voto sono:

1. DEL VESCOVO GIANLUCA
2. VARISELLA PIETRO
3. GIRARDINI GIOVANNI

Presiede la seduta **TONINO LUCA**, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta **FRANCO STEFANO**, nella sua qualifica di Segretario Generale.



Illustra la delibera il relatore Favre Roberto per la maggioranza.

Illustra la delibera la relatrice Spirli per la minoranza, la quale anticipa il voto di astensione del gruppo.

Prende la parola per la dichiarazione di voto di astensione il consigliere Girardini.

Prende la parola per la dichiarazione di voto contrario il consigliere Laurentet.

Prendono la parola per la dichiarazione di voto favorevole l'Assessora Forcellati e la Vice Sindaca Borre.

Prende la parola per fatto personale il consigliere Girardini.

Al termine delle richieste d'intervento,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2020, è stata introdotta la nuova disciplina dell'IMU riscritta dalla legge di bilancio del 27 dicembre 2019 n. 160, all'articolo 1, commi da 739 a 783, con abrogazione delle norme con essa incompatibili;
- in conseguenza della riformulata IMU, che ha accorpato la TASI, è stato necessario approvare con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29 luglio 2020 il regolamento per l'applicazione della " nuova imposta " nell'ambito del Comune di Aosta dato che il previgente regolamento era stato adottato in applicazione della abrogata I.U.C.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29 luglio 2020 sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2020 confermate anche per l'anno 2021 con la deliberazione n. 33 del 17 marzo 2021 con cui sono stati, inoltre, inseriti alcuni chiarimenti applicativi;

considerato che:

- non è ancora intervenuto il decreto attuativo della disposizione di cui al comma 756 di limitazione della potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento a fattispecie puntualmente individuate, che per espressa previsione normativa, avrebbero dovuto essere determinate già a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze doveva infatti essere adottato entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge



160/2019 di riscrittura della disciplina dell'IMU e, a suo tempo, in ordine alla modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, era intervenuto il MEF con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 a chiarire che, in ogni caso, la limitazione alla potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU si verificherà solo a seguito all'adozione del predetto decreto;

- ai fini della determinazione delle aliquote IMU anche per l'anno 2022 occorre quindi applicare i margini di scelta individuati dai commi da 748 a 755;
- ai sensi del comma 751, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall'IMU: tale aspetto non modifica tuttavia la situazione impositiva per il Comune di Aosta che già per gli anni passati ha optato per l'azzeramento dell'aliquota a favore di questa categoria di fabbricati denominati immobili merce;
- è convenevole richiamare il comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D stabilisce l'aliquota di base dell'8,6 per mille con riserva a favore dello Stato della quota pari al 7,6 per mille;
- nell'ambito delle numerose norme di esenzione dal pagamento dell'IMU intervenute a sostegno dell'economia a causa della situazione di criticità venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno d'imposta 2022 continua ad applicarsi, su autorizzazione della Commissione europea, l'esenzione prevista all'articolo 78, comma 3, del Decreto Legge 104/2020 convertito con modificazioni nella Legge 126/2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli a condizione i soggetti passivi d'imposta di cui al comma 743 della Legge 160/2019 siano anche gestori delle attività;
- con la legge di Bilancio 2021, è stata reintrodotta un'agevolazione per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in questo caso, anche se privi di cittadinanza italiana e di iscrizione all'AIRE prevedendo una riduzione del 50 % dell'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), a norma del quale: “ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote



relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “;

- l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) fissa il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente;
- ai sensi dell'articolo 767 della legge 160/2019 condizione di efficacia delle aliquote per l'anno di riferimento è la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, il Comune deve inserire la deliberazione, ma non è ancora tenuto a compilare il prospetto delle aliquote, che dovrebbe formare parte integrante della delibera ai sensi del comma 757 a causa della mancata adozione ad oggi del decreto attuativo come anche chiarito dal MEF con la risoluzione sopra richiamata n. 1/DF del 18 febbraio 2020: «la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva di prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756». In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;
- l'invio della deliberazione e la relativa pubblicazione devono rispettare le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, la cui decorrenza dall'anno d'imposta 2022 è stata specificata dal MEF con risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021;

valutato che:

- per tutte le categorie la situazione economica e sociale si presenta ancora assai incerta e si ritiene quindi opportuno evitare aumenti delle aliquote IMU assicurando tuttavia il gettito necessario al fine di ottenere il risultato ultimo del pareggio economico e finanziario del bilancio comunale;
- l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

La delibera è stata esaminata il 9.12.2021 dalla 4<sup>a</sup> commissione consiliare, la quale si è



espressa con 4 voti favorevoli e 1 astenuto (commissaria Spirli); sono stati nominati relatori il commissario Favre Roberto per la maggioranza e la commissaria Spirli per la minoranza ;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Con 18 voti favorevoli, 6 astenuti (consiglieri Balbis, Baccini, Dattola, Giordano, Spirli e Togni) e 2 contrari (consiglieri Favre Renato e Laurencet Paolo) su 26 consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese;

## DELIBERA

1. DI STABILIRE le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2022 come segue :

- ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA CATASTALE A1- A8 – A9  
E RELATIVE PERTINENZE

- *aliquota 6 per mille;*

- *dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;*

- *la detrazione e l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche alle equiparazioni previste dalla legge e dal regolamento e per gli immobili regolarmente assegnati da parte dell'ente di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);*

- UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO LOCATE

- *aliquota 9,6 per mille Cat. A (escluse le cat. A1-A7-A8-A9)*
- *aliquota 10,1 per mille Cat. A7*
- *aliquota 10,6 per mille Cat. A1- A8 - A9*

- *riduzione d'imposta del 25 per cento per gli alloggi locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431;*

- UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO TENUTE A DISPOSIZIONE  
(art. 11 Regolamento IMU)

- *aliquota 10,6 per mille;*



- UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO PRINCIPALE CONCESSA IN COMODATO TRA GENITORI E FIGLI (e pertinenze se indicate nel medesimo contratto scritto)
    - *aliquota 5,6 per mille esclusi immobili classificati nelle categorie catastali A1 -A/8-A/9*
    - *riduzione d'imposta del 50 % soltanto al verificarsi dei presupposti di cui alla lett. c) del comma 747 art. 1 della legge 160/2019);*
  - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
    - *azzeramento aliquota;*
  - ALIQUOTA BASE 8,6 PER MILLE
    - *unità immobiliari locate con contratto per l'emergenza abitativa;*
    - *unità immobiliari locate a canone convenzionale ai sensi della L. R. n. 3/2013*
    - *per tutti i restanti immobili non individuati nei punti precedenti*
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà inserita nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

L'estensore del testo  
Andreina Bataillon

Il Funzionario  
Corrado Collomb

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente  
Valeria Zardo

La Vice Sindaca-Assessora Alle Finanze,  
Polizia Locale E Servizi Demografici  
Josette Borre



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2  
Valeria Zardo



In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio comunale: **TONINO LUCA**  
Il Segretario generale: **FRANCO STEFANO**

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa esecutiva.

Aosta, il 15 dicembre 2021

Il funzionario incaricato  
Patrizia Latella